

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

RIUNIONE DEL 29 aprile 2021

DELIBERAZIONE N. 9

OGGETTO: Annullamento d'ufficio in autotutela dell'avviso per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT).

COMPONENTI

	Presenti	Assenti
Prof. Francesco Schittulli (Presidente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prof. Marco Alloisio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prof. Giuseppe Curigliano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prof. Domenico F. Rivelli	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Concetta Stanizzi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

COLLEGIO DEI REVISORI

Dr.ssa Daniela Pavone (Presidente)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. Matteo Patrini	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cons. Claudio Gorelli	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

fu

PREMESSO CHE in data 5 febbraio 2021 è stato bandito un avviso per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) pubblicato altresì sulla G.U. 4° a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n 10 del 5 febbraio 2021, sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi del DPR 287 del 09.05.1994 e sul sito de "Il Sole 24 Ore";

DATO ATTO CHE il termine ultimo per la presentazione delle candidature era fissato per il quarantacinquesimo giorno a decorrere dalla pubblicazione sulla G.U.;

PRESO ATTO CHE nei suddetti termini sono pervenute da parte dei candidati interessati dei rilievi e delle richieste di chiarimenti;

RILEVATO CHE nel suddetto Avviso sono presenti punti che potrebbero dar adito ad interpretazioni non univoche da parte dei candidati a partecipare relativi ai requisiti di accesso che i candidati devono avere al momento della presentazione della domanda;

RILEVATO ALTRESI' CHE nel bando potrebbero dunque essere presenti vizi che ne potrebbero inficiarne la validità;

CONSIDERATO CHE la procedura di gara in oggetto si trova in una fase del tutto preliminare sia a quella di mera presa visione delle domande per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale già pervenute alla LILT nel termine originariamente stabilito e sia a quella di costituzione della Commissione esaminatrice;

DATO CHE questa Amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza;

VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990 s.m.i. ed in particolare l'art. 21 *octies* e l'art. 21 *nonies* che dispone testualmente: "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-*octies*, esclusi casi di cui al medesimo articolo 21-*octies*, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo";

DAL MOMENTO CHE nell'esercizio del potere di autotutela riconosciuto all'amministrazione rientra il potere di ritirare gli atti di gara;

VISTO CHE il potere in esame ben può essere esercitato attraverso lo strumento dell'annullamento, il quale (i) rappresenta espressione del principio di buon andamento e di trasparenza dell'attività amministrativa e (ii) costituisce una facoltà dell'amministrazione che la stessa può espletare in qualunque momento nel corso della procedura, in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;

Qui

CONSIDERATO CHE l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, rivalutato anche alla luce delle più recenti normative, porta a ritenere quantomeno inopportuno il mantenimento ed il completamento della procedura concorsuale in oggetto, anche per il rischio concreto ed attuale di ricorso attivabile da parte di chi dovesse ritenersi pregiudicato nell'esercizio dei propri diritti proprio in ragione dei vizi riscontrati;

ACCERTATO DUNQUE CHE sussiste nel caso di specie un interesse pubblico all'annullamento della procedura selettiva per le ragioni di cui sopra, e che detto interesse deve essere considerato prevalente rispetto alla conservazione della medesima, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

ATTESO l'interesse pubblico e concreto della LILT al ripristino della situazione di trasparenza che giustifica la rimozione di atti formalmente non corretti;

RITENUTO quindi necessario ed opportuno provvedere all'annullamento in via di autotutela della procedura di gara in oggetto;

VERIFICATO infine che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando decreto di annullamento in autotutela anche in considerazione del fatto che vengono fatti salvi gli effetti delle domande di partecipazione già acquisite nel termine in origine fissato nel bando annullando;



**DELIBERA
all'unanimità**

1. di procedere all'annullamento in autotutela dell'avviso per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT);
2. di procedere a dare notizia dell'avvenuto annullamento in autotutela mediante pubblicazione sul sito istituzionale <https://www.lilt.it/trasparenza/bandi-di-concorso>, e sul sito della Gazzetta Ufficiale e sul sito del Il Sole 24 Ore;
3. di trasmettere altresì tale provvedimento via P.E.C. ai candidati che hanno già presentato domanda, invitandoli a reiterare la manifestazione di volontà di partecipare al bando che verrà indetto;
4. di indire a breve nuova procedura di gara rettificata;
5. di procedere alla pubblicazione sul portale istituzionale LILT di quanto con la presente deliberato, nelle parti di relativo interesse.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Francesco Schittulli

